



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

LETTERA CIRCOLARE

Prot. DCPST/A4/RA/ 2800

Roma, 1 dicembre 2004

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

e, p.c.: Al Ministero delle Attività Produttive
D.G.E.R.M. Ufficio C2 – Mercato Elettrico
Via Molise, 2 - 00187 ROMA

“ Alle Prefetture - U.T.G. - LORO SEDI

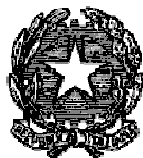
“ Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

OGGETTO: Centrali elettriche installate all'interno di attività a rischio di incidente rilevante.
Procedure di prevenzione incendi.

Alcuni progetti di centrali elettriche, presentati ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55 concernente “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”, ricadono all'interno di attività a rischio di incidente rilevante soggette all'art.8 del D.Lgs. 334/99 (caso sub b) della lettera circolare prot. DCPST/A4/222/RA/84 del 4 giugno 2002).

Per tali impianti, il parere antincendi da esprimere nella Conferenza di Servizi, convocata dal Ministero delle Attività Produttive, viene formulato dal Comitato Tecnico Regionale integrato ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 334/99 nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art.21 dello stesso decreto.

Qualora la realizzazione della centrale elettrica e delle opere connesse si possa configurare come un “non aggravio del preesistente livello di rischio” ai sensi del D.M. Ambiente 9/08/2000 (in G.U. n. 196 del 23/8/2000), è necessario che il gestore dell'attività a rischio di incidente rilevante e il legale rappresentante della Società proponente il progetto della centrale elettrica presentino, a firma congiunta, una dichiarazione documentata di non aggravio del rischio.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

In tal caso, il gestore dell'attività a rischio di incidente rilevante dovrà aggiornare il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e tenere conto delle modifiche in occasione della successiva presentazione del Rapporto di Sicurezza.

Qualora, ultimati i lavori della centrale elettrica e delle opere connesse ed effettuate le prove per la messa in esercizio, l'istruttoria non fosse ancora conclusa, il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi di cui all'art.20 del DPR 577/82 nominerà la Commissione sopralluogo, ai sensi dell'art.14 dello stesso decreto, per verificare il rispetto delle norme di prevenzione incendi per le attività interessate di cui al D.M. 16/02/1982.

Infine si precisa che il Certificato di Prevenzione Incendi dovrà essere rilasciato per l'intero stabilimento - e non per la sola centrale elettrica o per le opere connesse - a conclusione dell'istruttoria di cui all'art.21 del D.Lgs. 334/99, seguendo le procedure di cui al D.M. 19/03/2001 (in G.U. n. 80 del 5/04/2001).

Considerata la rilevanza della materia, anche con riferimento ai contributi istituzionali da fornire per aumentare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e ridurre i rischi derivanti da black-out elettrico nelle attività a rischio di incidente rilevante, si confida nella consueta, fattiva collaborazione di codeste Direzioni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE)